

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA SOMMINISTRAZIONE  
DI PRESTAZIONI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI  
AUTISTA DI TPL (Operativo di Esercizio CCNL Autoferrotranvieri -  
parametro retributivo 140)**

**ART. 1**

**OGGETTO DELLA GARA**

La gara ha per oggetto la somministrazione di lavoro a tempo determinato, per i casi previsti dall'art.21 del D. Lgs. 276 del 10.09.2003 e successive modifiche ed integrazioni, ed ai sensi dell'art.23 del CCNL Autoferrotranvieri 28/11/2015, di un numero di 8.600 ore/mese (quale valore medio mensile ipotetico), per un massimo di n. 60 unità lavorative al giorno, di cui fino a n. 20 con in possesso di patente di guida DE, con figura professionale di "OPERATORE DI ESERCIZIO" - parametro retributivo 140, del vigente CCNL Autoferrotranvieri 27/11/2000, così come integrato e modificato dal CCNL 28/11/2015 - nelle mansioni di guida di mezzi aziendali AMAT per il trasporto di persone del servizio pubblico urbano, secondo le modalità di espletamento delle attività di cui al successivo art. 3.

Gli Operatori di Esercizio somministrati dovranno essere già in possesso di tutte le abilitazioni ed i requisiti previsti per l'espletamento del servizio di trasporto pubblico di persone e, segnatamente, di patente di guida D o DE, di Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto di persone e di idoneità psico-fisica alla mansione, ai sensi del D.P.R. n. 753 dell'11/7/1980 e del Decreto del Ministero dei Trasporti 23/2/1999, n. 88 e sue successive integrazioni.

**ART.2**

**LUOGO DELL'ESECUZIONE**

La somministrazione delle prestazioni di lavoro dovrà essere effettuata presso AMAT e nel territorio del Comune di Palermo e Comuni vicini secondo il programma di esercizio di AMAT Palermo S.p.A..

**ART.3**

**MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA SOMMINISTRAZIONE**

L'agenzia per il lavoro aggiudicataria, in possesso di autorizzazione ministeriale ai sensi di legge, dovrà iniziare a fornire ad AMAT gli Operatori di Esercizio somministrati entro gg. 20 dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva della gara.

L'utilizzazione degli Operatori di Esercizio somministrati dovrà avvenire dal lunedì alla domenica, giorni festivi compresi, secondo un programma di attività che AMAT comunicherà al somministratore con un anticipo minimo di tre giorni lavorativi rispetto al giorno dell'effettivo utilizzo dei lavoratori.

Il programma conterrà il dettaglio del numero di Operatori di Esercizio somministrati necessari per singolo giorno e le prestazioni orarie di servizio richieste per ciascuno giorno.

La fascia oraria di possibile servizio ed utilizzazione degli Operatori di Esercizio somministrati sarà compresa tra le ore 05:00 e le ore 23:00;

Continua

Il numero di ore di lavoro giornaliera richiedibili da AMAT per ciascun Operatore di Esercizio somministrato sarà variabile tra due e nove ore. La prestazione lavorativa giornaliera del singolo Operatore di esercizio potrà essere richiesta in un'unica soluzione, senza soluzione di continuità, od in due fasce orarie di servizio separate (c.d. "orario spezzato"), comunque comprese nella fascia oraria di possibile attività tra le ore 05:00 e le ore 23:00; in quest'ultimo caso la durata minima di ciascun periodo di servizio sarà di almeno due ore consecutive.

La richiesta di autisti somministrati, nell'ambito del numero massimo giornaliero di 60 Operatori di Esercizio, può includere un numero massimo giornaliero di n. 20 autisti in possesso di patente D/E e C.Q.C. per la guida degli autobus autosnodati di trasporto persone.

Delle n.8.600 ore (quale valore medio mensile ipotetico) di lavoro somministrato si prevede che circa 650 ore/mese saranno espletate in giorni domenicali e festivi e circa n.60 ore/mese in orario notturno tra le ore 22:00 e le ore 23:00.

A mero titolo esemplificativo, si segnala che le tipologie dei mezzi AMAT, tutte compatibili con i requisiti richiesti per la guida da parte dei lavoratori che verranno somministrati, saranno le seguenti:

<b>Tipologia BUS URBANI</b>	lunghezza [m]
IVECO 49-12/N-3.6 POLLICINO	6,4
IVECO F.490E.18.29 (autosnodato)	18
BREDAMENARINIBUS M 220 LU (euro 1)	12
BREDAMENARINIBUS BMB 220 LU (euro 1)	12
CACCIAMALI TCM890 CAU-C3005	9
VAN HOOL A 300 N	10
BREDAMENARINIBUS M 321 (autosnodato)	18
RENAULT AGORA'	12
BREDAMENARINIBUS M 240 NU	10
IVECO 491 12.22 CNG	12
IRISBUS 18 m autosnodato Renault Agorà	18
VAN HOOL MONDELLO	12
BREDAMENARINIBUS M 240 NU E3 MERCEDES	10
BREDAMENARINIBUS M 240 NU E3 MERCEDES	12
IVECO 491E.12.22/U93/3PH/CNG	12
CAM ALE' euro 3	7,5
IRISBUS ITALIA 491 E 10 U 95/3P	10,8
IRISBUS ITALIA 491 E 12.29 3P	12
BREDAMENARINIBUS M 231MU 3P	9,9
BREDAMENARINIBUS M 231/VCU 2P	7,9
IRISBUS ITALIA 491 E 10 U97/DA	10
IRISBUS ITALIA 491 E 18,35	18
IRISBUS ITALIA203E 9.24/U87 EUROPOLIS	8
BREDAMENARINIBUS M 240/E5 EZ/3P	10
CITELIS 12.27 CNG	12
CITELIS 18.31 CNG	18
BREDAMANARINIBUS VIVACITY PLUS	8
IVECO IRISBUS 65 C 17 GGG	7
IRISBUS CITELIS 10.5 CNG	10
IIA CITY MOOD	10

<b>Tipologia Bus GRANTURISMO</b>	lunghezza
----------------------------------	-----------

Continua

	[m]
IVECO 370.12.30 ORLANDI (G.T.)	12
EUROCLASS 380 E.12.38/HD/P/N/GT50	12
EUROCLASS 380.12.35/P/GT50-C	12
IVECO 370E.9.27.1/A (POKER)	9,7
IRIBUS ITALIA 397 E.12,35 ORLANDI	12

Tipologia Bus SCUOLABUS	lunghezza [m]
IVECO A50/S34/VI	7,5
IVECO IS72C12DA SITCAR	9

Alle suddette tipologie potranno aggiungersene altre nel caso di nuovi mezzi acquistati da AMAT nel corso della fornitura degli Operatori di esercizio somministrati.

I mezzi per la guida sono tutti compatibili con i requisiti richiesti e le abilitazioni che devono possedere i lavoratori somministrati.

I percorsi di linea sui quali gli autisti somministrati dovranno effettuare la loro prestazione lavorativa sono quelli descritti sul sito web aziendale <http://amat.pa.it/percorsi-e-orari/>

#### ART.4

### TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI

AMAT si riserva il diritto di verificare in ogni tempo l'effettivo possesso da parte degli Operatori di Esercizio somministrati dei requisiti e delle abilitazioni di legge per la guida dei mezzi pubblici di trasporto.

L'agenzia per il lavoro somministrato si impegna ad assicurare ai lavoratori utilizzati da AMAT, per le prestazioni dagli stessi svolte, il trattamento economico-retributivo previsto per la figura professionale di "Operatore di Esercizio" parametro retributivo 140, a norma del CCNL 27.11.2000 degli Autoferrotranvieri, così come integrato fino al vigente CCNL Autoferrotranvieri 28/11/2015, comprensivo di ratei di 13<sup>^</sup> e 14<sup>^</sup> mensilità, ferie e riposi, con il trattamento economico aziendale previsto per i corrispondenti lavoratori AMAT, come da prospetto orario che, a titolo meramente esemplificativo, si riporta qui di seguito:

Paga oraria ordinaria	€ 7,58;
Riflessi ratei 13 <sup>^</sup> e 14 <sup>^</sup> mensilità	€ 1,26;
Riflessi ferie festività e riposi	€ 2,81;
Contribuzione INPS/INAIL	€ 3,77;
T.F.R.	€ 0,86
Totale	€ 16,28.

Per quanto concerne la retribuzione di 2° livello aziendale, per ogni giornata di prestazione lavorativa è prevista la corresponsione integrativa di:

Indennità di tempi accessori	€ 1,89 al di,
Indennità di produttività	€ 1,00 al di;
Oneri contributivi per le sopraccitate indennità	€ 0,93 al di.

I lavoratori somministrati ad AMAT dovranno essere in regola sotto il profilo previdenziale ed assistenziale e, pertanto, è a carico dell'impresa di somministrazione il versamento dei relativi

*Continua*

contributi previdenziali ed assistenziali. A carico della stessa impresa di somministrazione sono altresì gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

AMAT si riserva di effettuare accertamenti sulla regolarità ed il rispetto da parte dell'agenzia per il lavoro somministrato degli obblighi contributivi siano essi previdenziali che assistenziali.

AMAT fornirà all'impresa di somministrazione il resoconto delle prestazioni effettivamente svolte dagli Operatori di Esercizio utilizzati, con modalità da concordare con la stessa impresa prima dell'inizio delle attività.

AMAT, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del lavoratore somministrato e, quindi, di rifiutarne l'assegnazione. In tale ipotesi la sostituzione e/o la nuova assegnazione dovrà essere assicurata entro 24 ore dalla richiesta.

## **ART.5**

### **DURATA E PREZZO DEL SERVIZIO**

Il servizio di somministrazione di Operatori di Esercizio avrà la durata di mesi sei.

Per tutta la durata del contratto AMAT si obbliga a corrispondere all'agenzia per il lavoro somministrato aggiudicataria il compenso che si determinerà in sede di aggiudicazione del servizio al migliore offerente sull'aggio-base di €/ora 2,00, oltre IVA.

Il margine orario a base di gara (aggio) è pari ad €/ora 2,00 (€ 17.200/mese), oltre IVA.

Il costo complessivo presuntivo di 8.600 ore ordinarie al mese (quale valore medio mensile ipotetico) ammonta ad € **168.165,00** di cui € 140.008 per le 8.600 ore ordinarie e € 28.157,00 per la retribuzione accessoria di secondo livello per 7.371 indicative giornate lavorative.

L'importo complessivo presunto della somministrazione al mese (costo del lavoro + margine orario al mese) è di € **185.365,00, oltre IVA.**

**L'importo complessivo presunto della somministrazione per mesi 6 ammonta ad € 1.112.190,00.**

## **ART.6**

### **INVARIABILITA' PREZZI**

Il prezzo contrattuale ottenuto dall'applicazione dello sconto offerto sul margine orario posto a base di gara (aggio), rimarrà fisso ed invariato per tutta la vigenza del contratto. Pertanto non sarà in alcun modo e per nessun motivo suscettibile di revisione.

Sulla scorta delle prestazioni notturne, domenicali o festive che verranno effettivamente svolte dagli Operatori di Esercizio somministrati si andranno a rideterminare, secondo le previsioni del CCNL Autoferrotranvieri, le quote di retribuzione oraria delle singole prestazioni dei lavoratori utilizzati.

Alla stessa stregua saranno ricalcolate eventuali variazioni retributive dei lavoratori che dovessero intervenire, nel corso del tempo, secondo quanto previsto dal vigente CCNL autoferrotranvieri.

## **ART. 7**

### **FATTURAZIONE**

Ogni fattura dovrà essere riferita solamente ad un mese e dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata "*amat.fatture@pec.it*".

Continua

---

## **ART. 8**

### **VARIAZIONE IMPORTO CONTRATTUALE**

La ditta riconosce all'Azienda il diritto di modificare entro la naturale scadenza del contratto l'importo globale entro il quinto, in più o in meno, della fornitura prevista in contratto, rimanendo invariato il margine orario offerto.

## **ART. 9**

### **PAGAMENTO**

Il pagamento della somministrazione, se non diversamente ed espressamente concordato nel contratto, avuto in ogni caso riguardo alla corretta prassi commerciale, avverrà a gg.30 dalla data di arrivo della fattura mensile ed in presenza di attestazione da parte della Direzione competente dell'Azienda delle prestazioni di lavoro effettivamente utilizzate da AMAT e sarà effettuato a mezzo bonifico sul conto corrente bancario o postale che sarà dalla Ditta comunicato all'atto dell'aggiudicazione definitiva, unitamente alle generalità e codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto.

Si precisa che dal bonifico, ove l'importo superi € 500,00, la Banca sottrarrà la commissione prevista dagli accordi interbancari.

In caso di contestazione/i della fattura, il termine di cui sopra verrà automaticamente interrotto per tutto il periodo intercorrente dalla data di contestazione da parte dell'Azienda ed il pervenimento della rettifica contabile.

In caso di ritardo dei pagamenti, se non diversamente ed espressamente concordato nel contratto, saranno riconosciuti gli interessi moratori, in conformità a quanto previsto all'art.5 del D.Lgs. n.231/2002.

## **ART. 10**

### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La risoluzione opera di diritto, ai sensi dell'art.1456 del codice civile nel caso di inadempimento delle obbligazioni assunte dalla ditta appaltatrice all'art.3 del presente capitolato.

Nei casi di risoluzione di cui sopra, l'Azienda si riserva il diritto di fare eseguire ad altra Ditta la fornitura in argomento a spese della Ditta aggiudicataria. In tal caso la cauzione verrà incamerata e l'AMAT avrà diritto di agire per il risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione del contratto e per l'affidamento della fornitura ad altra ditta.

## **ART. 11**

### **GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA**

#### **Garanzia provvisoria**

Per partecipare alla gara le Ditte concorrenti dovranno costituire una garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, come previsto al punto 10 del bando di gara.

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prodotta in forma di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa, la stessa dovrà avere validità di minimo 180 giorni dalla data fissata per la

Continua

presentazione delle offerte e dovrà prevedere l'obbligo per l'Azienda di credito o la Società assicurativa che presta la cauzione di versare le somme dovute all'Istituto Bancario Cassiere dell'AMAT a semplice richiesta della stessa, altresì, rinunciando esplicitamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la ditta concorrente.

Nel caso in cui la garanzia provvisoria non venga prodotta in forma di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa, il deposito dovrà essere costituito mediante assegno circolare "non trasferibile" intestato ad AMAT Palermo SpA.

Indipendentemente dalla forma di costituzione prescelta, **la garanzia provvisoria deve essere corredata, a pena di esclusione dalla gara, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto**, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

**I concorrenti in possesso della certificazione del sistema qualità aziendale conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000**, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, **possono ridurre l'importo della garanzia provvisoria del 50%** e devono a tal fine presentare il certificato attestante il possesso del requisito richiesto ovvero produrre idonea dichiarazione sostitutiva.

Tale cauzione copre la mancata aggiudicazione definitiva per fatto dell'aggiudicatario provvisoria e sarà svincolata contestualmente alla presentazione da parte di quest'ultima della cauzione definitiva che dovrà essere pari al 10% dell'importo della fornitura.

Ai non aggiudicatari la garanzia provvisoria sarà restituita entro 60 giorni dall'approvazione definitiva dei risultati di gara.

### **Garanzia definitiva**

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte, la Ditta aggiudicatario dovrà costituire garanzia definitiva pari al 10% dell'importo della fornitura, fermo restando che, **se in possesso della certificazione del sistema qualità aziendale conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000**, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, **potrà ridurre l'importo della garanzia del 50%**, previa presentazione del certificato attestante il possesso del requisito richiesto.

Detta garanzia definitiva dovrà essere costituita a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi dell'art.1 lett. c) della legge 10.06.82 n. 348. Tale garanzia dovrà, altresì, contenere le seguenti clausole:

- che la garanzia così costituita rimarrà vincolata fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali;
- che qualunque scadenza fissata deve intendersi tacitamente prorogata fino alla completa liberazione della ditta garantita dagli obblighi di contratto;
- che in caso di inadempimento della ditta aggiudicatario, l'Azienda di credito o la Società assicurativa che presta la garanzia si obbliga a versare le somme dovute all'Istituto Bancario Cassiere a semplice richiesta della stessa, altresì, rinunciando esplicitamente all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la ditta aggiudicatario fino alla scadenza contrattuale.

La garanzia definitiva sarà svincolata dietro richiesta scritta e dopo gli adempimenti di tutti gli obblighi contrattuali.

Continua

---

**ART. 12**  
**SPESE CONTRATTUALI**

Spese contrattuali inerenti e conseguenti alla gara: imposta di registro, bolli, compenso all'Ufficiale rogante, di eventuali perizia e collaudo, ecc., tutte incluse e nessuna esclusa, sono a carico della ditta aggiudicataria.

**ART. 13**  
**I.V.A.**

I.V.A. a carico di AMAT mentre ogni altro eventuale onere fiscale è a carico della ditta aggiudicataria.

**ART. 14**  
**FORO COMPETENTE**

Per ogni eventuale controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Palermo.

**ART. 15**  
**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)**

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art.7 del D.Lgs. n.626/1994 modificato dalla legge n. 123/2007, vista la determinazione dell'Autorità dei LL.PP. n. 3/2008, precisa che **non è stato** predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell'appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

**ART. 16**  
**TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 la ditta aggiudicataria si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le sopra citate ipotesi di risoluzione del contratto previste al superiore art. 10, l'AMAT, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 8 - 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC., nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

*Continua*

---

3. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione d'aggiudicazione definitiva gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
4. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 - 3° periodo della Legge 13 agosto 2010 n.136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
5. Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'AMAT e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.